COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

ORDINANZA N. 2451
del 17-10-2019

Oggetto: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI BACINO PADANO

IL SINDACO

Visto il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 27/09/2019 ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, tenutasi presso la Città Metropolitana di Venezia, riguardante l'individuazione delle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'autunno-inverno 2019-2020;

Preso atto che il Comune di Ceggia rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 09/10/2019;

Tenuto conto di quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana, definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM 10, limitate a provvedimenti di regolazione nell'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, di divieto di combustione all'aperto e ad alcune ulteriori limitazioni, come di seguito riportato:

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
- riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o

solidi
- divieto **utilizzo** generatori calore a biomasse **inferiori o uguali a 2 stelle** (DGRV n. 1908/2016)

DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO:
il divieto di combustione all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali (c.d. abbrucciamento), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ai sensi dellart. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania (nei giorni 5 e 6 gennaio 2020);

ULTERIORI LIMITAZIONI:
- dal 31 dicembre 2019 sarà vietata l'installazione di generatori calore a biomasse **inferiori o uguali a 3 stelle** (DGRV n. 1908/2016),
- obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza dei passaggi a livello e dei sottopassi regolamentati con semaforo, dei treni diesel in fase di sosta;

Visti:

il D.Lgs 152/2006;
il D.P.R. 74/2013 e smi;
il D.M. Sanità 5 Settembre 1994
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali ;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di applicare, dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 marzo 2020, le seguenti limitazioni:

1. **Riduzione della temperatura ambiente** (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

   17° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

   19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici.

2. **Riduzione di 2 ore** del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;

3. **Divieto utilizzo** generatori calore a biomasse **inferiori o uguali a 2 stelle** (DGRV n. 1908/2016.
   Si fa presente, inoltre, quanto segue:
   - dal 31 dicembre 2019 sarà vietata l'installazione di generatori calore a biomasse **inferiori o uguali a 3 stelle** (DGRV n. 1908/2016).

4. **Divieto di combustione all'aperto,** di piccoli cumuli di residui vegetali

(c.d. abbrucciamento), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ai sensi dellart. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania (nei giorni 5 e 6 gennaio 2020).

5. **Obbligo di spegnimento dei motori** degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza dei passaggi a livello e dei sottopassi regolamentati con semaforo, dei treni diesel in fase di sosta.

AVVISA

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Comando di Polizia Locale,

il Dipartimento di Prevenzione della ULSS n.4 Veneto Orientale, nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Locale, A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia, alla ULSS n.4 Veneto Orientale, alla Prefettura di Venezia, alla Stazione dei Carabinieri di San Donà di Piave ed alla Città Metropolitana di Venezia.

La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 31.03.2020, salvo revoca.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to Marin Mirko

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 2451 del 17-10-2019

Oggetto: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI BACINO PADANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 01-11-2019 con numero di registrazione all'albo pretorio 527.

COMUNE DI CEGGIA li 17-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____